



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

130
20/06/2023

N. GENERALE
Data di registrazione

829
20/06/2023

E.Q. n. 1 "Affari Generali"

OGGETTO: CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS N. 151/01 - MATRICOLA 001091 INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI -

Il sottoscritto, Funzionario Amministrativo Vincenzo Giardina, formula al Responsabile di E.Q. n.1 d.ssa Maria Cigna la seguente proposta di determinazione:

Vista l'istanza pervenuta in data 30/05/2023 - prot. n°21702, da parte del dipendente "matricola 001091" inquadrato nell'area degli Istruttori, in servizio presso questo Comune, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale che svolge l'attività lavorativa 4 giorni sui 5 settimanali (part time verticale a 21 ore settimanali), tendente ad ottenere i permessi di cui all'oggetto per assistere la mamma, nata e residente come in atti specificato, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del d.lgs. n°151/2001, come da prospetto allegato;

Visto il comma 5, dell'art. 42, del D.Lgs n. 151/01, come sostituito dall'art. 4 del D. Lgs n. 119 del 18/07/2011 il quale riconosce ai dipendenti che assistono una persona disabile il diritto di fruire del congedo straordinario previsto dall'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione;

Visto il comma 4 dell'art. 33 del CCNL del 21/05/2018 che recita: "Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000", disposizioni contenute nell'art. 42 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 151/2001;

Visto l'articolo 42, commi 2° e 3° del Contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali 21 maggio 2018 stabilisce che qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del congedo il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa, a pena, salvo casi di comprovato impedimento, di risoluzione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 il quale stabilisce che i pubblici dipendenti possono richiedere un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa per gravi motivi;

Visto il prospetto del frazionamento del congedo per 2 giorni settimanali su 4 giorni lavorativi (allegato all'istanza), nonchè il parere espresso dal prof. Arturo Bianco incaricato del "Servizio di supporto alla gestione delle risorse umane tramite svolgimento di attività di formazione e informazione operativa ed integrati" giusta Determinazione Dirigenziale n.737 del 25/05/2023;

Constato che:

- l'art. 42, comma 5 – quinquies prevede che il congedo in questione non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 ter stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contributi figurativi;
- per quanto non espressamente previsto dall'art. 42, commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall'art. 4 del d.lgs n.119/2011, si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53;
- durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione corrisposta, relativa all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempre che la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di € 47.445,82, giusta circolare INPS n. 51 del 17 marzo 2016 come confermata con circolare n. 70/2017;

Dato atto che l'indennità spettante al dipendente, in base alla retribuzione dell'ultimo mese, rientra nei limiti suddetti;

Vista:

- la Circolare INPDAP, n. 2 del 10/01/2002, la quale dispone che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;
- la Circolare INPDAP, n. 31 del 12/05/2004, la quale dispone che i periodi di congedo non sono utili ai fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto;
- la Circolare INPDAP, n. 22 del 28 dicembre 2011, la quale all'art.9, dispone che il periodo di congedo straordinario retribuito non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 564/96, dal quale si evince chiaramente che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte;

Preso atto della dichiarazione con la quale il richiedente attesta:

- di essere convivente con il familiare sopraindicato;
- il soggetto da assistere non trovasi ricoverato a tempo pieno;
- di essere attualmente l'unico familiare che assiste il disabile in situazione di gravità;
- di essere legittimato a fruire del congedo retribuito art. 42 c. 5, d.lgs. n.151/2001;
- di aver fruito in precedenza del congedo biennale ai sensi dell' art. 42 c. 5, d.lgs. n.151/2001, dal 13/01/2022 al 31/01/2022, dal 25/03/2022 al 31/12/2022, dal dal 01/02/2023 al 30/06/2023;
- di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni relative a quanto comunicato/autocertificato con la dichiarazione presentata, consapevole che le amministrazioni possono effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445;

Verificato che il dipendente:

- ha usufruito del congedo retribuito, ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. n.151/2001, dal 13/01/2022 al 31/01/2022, dal 25/03/2022 al 31/12/2022, dal dal 01/02/2023 al 30/06/2023;
- non ha mai usufruito del congedo senza retribuzione, ex art. 4 della Legge n.53/2000;
- ha presentato documentazione a corredo della domanda di congedo e la predetta sarà conservata a cura dell'Ufficio Personale, a tutela della privacy sia dell'assistito che del dipendente, che si impegna a dare informazione repentina in relazione al variare della situazione sulla base della quale ha avanzato la presente istanza;
- risulta inquadrato nell'area degli Istruttori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale e svolge l'attività lavorativa 4 giorni sui 5 settimanali (part time verticale a 21 ore settimanali);

Visto il parere n.36667 del 12/09/2012 ad oggetto “*Congedo ex art. 42, del d.lgs. n. 151/2001 - personale part-time verticale*”, con il quale viene espressamente specificato che la durata del congedo per il personale part-time verticale viene riproporzionato;

Visti:

- il d.lgs. n.151/2001;
- la Legge n.53/2000;

- CCNL del 21/05/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991, n. 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Riconoscere il congedo straordinario, ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs.n. 151/01, al dipendente matricola 001091" inquadrato nell'area degli Istruttori, in servizio presso questo Comune, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale che svolge l'attività lavorativa 4 giorni sui 5 settimanali (part time verticale a 21 ore settimanali), per il seguente periodo: dal 01/07/2023 al 31/12/2023, come da prospetto allegato, salvo revoca della presente, qualora venissero meno i requisiti, ai sensi delle normative vigenti in materia;

Dare atto che, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita entro il limite annuo complessivo massimo di € 47.445,82, riferita all'anno 2017 e rivalutabile periodicamente, comprensivo della contribuzione previdenziale, giusta circolare INPS n. 51 del 17 marzo 2016 come confermata con circolare n. 70/2017;

Dare atto che, durante il periodo di congedo retribuito il dipendente in parola non matura le ferie, la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto;

Dare atto che, i periodi di congedo sono valutabili per intero ai soli fini del trattamento di quiescenza;

Trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile di E.Q. n°6 dove il richiedente risulta incardinato, nonchè al Responsabile di E.Q. n°3 per i conseguenziali provvedimenti di competenza;

Dare atto che la presente determinazione, ai fini dell'adeguata pubblicità ed informazione, sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale dell'Ente:

Notificare copia del presente provvedimento all'interessato.

IL RESPONSABILE di E.Q. n. 1 dott.ssa Maria Cigna

RICHIAMATA la determina di conferimento dell'incarico di Responsabile P.O. n.1 "Affari Generali", giusta determinazione del Segretario generale n. 1139 del 22.09.2022;

NOMINA ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 7/2019, quale responsabile unico del procedimento il rag. Vincenzo Giardina;

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal responsabile del procedimento rag. Vincenzo Giardina;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella richiamata proposta;

RAVVISATA la propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 16. 17. 18. 19 e 20 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13/04/2018;

RITENUTO di provvedere in merito, condividendo la suddetta proposta;

DETERMINA

Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991, n. 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Riconoscere il congedo straordinario, ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs.n. 151/01, al dipendente matricola 001091”

nell'area degli Istruttori, in servizio presso questo Comune, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale che svolge l'attività lavorativa 4 giorni sui 5 settimanali (part time verticale a 21 ore settimanali), per il seguente periodo: dal 01/07/2023 al 31/12/2023, come da prospetto allegato, salvo revoca della presente, qualora venissero meno i requisiti, ai sensi delle normative vigenti in materia;

Dare atto che, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita entro il limite annuo complessivo massimo di € 47.445,82, riferita all'anno 2017 e rivalutabile periodicamente, comprensivo della contribuzione previdenziale, giusta circolare INPS n. 51 del 17 marzo 2016 come confermata con circolare n. 70/2017;

Dare atto che, durante il periodo di congedo retribuito il dipendente in parola non matura le ferie, la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto;

Dare atto che, i periodi di congedo sono valutabili per intero ai soli fini del trattamento di quiescenza;

Trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile di E.Q. n°6 dove il richiedente risulta incardinato, nonché al Responsabile di E.Q. n°3 per i conseguenziali provvedimenti di competenza;

Dare atto che la presente determinazione, ai fini dell'adeguata pubblicità ed informazione, sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale dell'Ente:

Notificare copia del presente provvedimento all'interessato.

Il Responsabile del Procedimento

Vincenzo Giardina

Responsabile E.Q. n. 1

CIGNA MARIA GIOACHINA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)